**della Commissione ambiente, territorio ed energia**

**sul messaggio 3 luglio 2024 concernente la modifica della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990 e del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 luglio 2006**

# IL MESSAGGIO N. 8454

Nel messaggio n. 8454 il Consiglio di Stato propone due modifiche legislative dopo che il Gran Consiglio il 6 maggio 2024 aveva accolto (75 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari), il rapporto della Commissione ambiente, territorio ed energia che approvava la mozione n. 1726 del 15 marzo 2023 presentata da Roberta Soldati e cofirmatari “*Modifiche al Regolamento di applicazione della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici - miglioriamo la procedura del risarcimento danni (art. 66)*”.

In sintesi, il Governo chiede di attualizzare il quadro legale vigente inerente al titolo del capitolo quarto della Legge sulla caccia aggiungendo a “*Danni causati dalla selvaggina*” le parole “*e dai grandi predatori*” e includendo il nuovo capoverso 3 all’art. 35 della Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990. Qui si specifica che “*in caso danni causati dai grandi predatori, il Consiglio di Stato assicura al danneggiato un termine di 7 giorni per inoltrare osservazioni a quanto accertato subito dopo la predazione e un periodo di 15 giorni per un reclamo contro le decisioni delle autorità competenti. La procedura di reclamo è gratuita*”.

# LAVORI COMMISSIONALI

La Commissione tiene a sottolineare di essere pienamente consapevole del proprio ruolo e del fatto che le modifiche di un regolamento di applicazione non rientrano nelle proprie competenze. Anche per questo motivo, ringrazia il Consiglio di Stato per aver agito molto celermente e per aver apportato delle modifiche di legge che vanno nella direzione auspicata dal legislativo cantonale quando ha approvato il rapporto commissionale e di conseguenza la mozione n. 1726 della deputata Soldati e co-firmatari. Prende altresì atto che le modifiche di legge proposte non avranno conseguenze finanziarie di rilievo per il Cantone.

Tenuto conto di ciò, la CATE auspica comunque che il Consiglio di Stato nelle conseguenti modifiche del regolamento di applicazione RALCC e in particolare dell’art. 66 tenga in considerazione quanto espresso in precedenza nel rapporto commissionale, e in particolare dei seguenti punti (**in grassetto** le modifiche auspicate, sulla cui formulazione finale si lascia evidentemente piena discrezionalità al Consiglio di Stato):

* Aggiornamento del titolo del Capitolo V: “*Danni causati dalla selvaggina* ***e dai grandi predatori***”;
* “*Il richiedente a seguito di una predazione deve poter avere accesso seduta stante* ***ad entrambi gli accertamenti e i rapporti****, per cui anche a quello dell’Ufficio della consulenza agricola*”: ciò sarebbe da specificare nel cpv. 2bis;
* *“Contro le decisioni* ***delle autorità competenti******su reclamo*** *è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica”*: ciò sarebbe da modificare nel cpv. 4.

# CONCLUSIONI

In conclusione, la Commissione ringraziando il Consiglio di Stato per le proposte e tenendo conto degli auspici sovraesposti, chiede a codesto lodevole Parlamento di voler accogliere interamente il messaggio n. 8454 del Consiglio di Stato e quindi il progetto di modifica del titolo del capitolo quarto e dell’art. 35 cpv. 3 (nuovo) della Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990.

Per la Commissione ambiente, territorio ed energia:

Sem Genini, relatore

Berardi - Bühler - Buri - Buzzi - Cedraschi -

Ermotti-Lepori - Mobiglia - Padlina - Piccaluga - Prada - Renzetti - Rigamonti - Schnellmann -

Terraneo - Tonini - Tricarico - Zanini Barzaghi